INQUADRAMENTO IN RUOLO DEL PERSONALE AUSILIARIO DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Art. 2

L'inquadramento in ruolo del personale ausiliario in conformita' alle disposizioni del precedente articolo ha effetto economico dal primo del mese successivo alla pubblicazione della presente legge.

Versione in vigore dal 15 giugno 1949, non più in vigore dal 21 maggio 1950 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Inquadramento in ruolo del personale ausiliario dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi
Estremi	Legge 21 aprile 1949, n. 258
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 1949

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/inquadramento-in-ruolo-del-personale-ausiliario-dell-amministrazione/art-2/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it